COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (3646) 661

PRESIDENTE 661, 668

COCCO MARIA 667, 668

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 667, 668

SGARLATA, *Relatore* 668

SPINELLI 667

VESPIGNANI 667

Proposta di legge (*Rinvio*):

Senatori ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3734) 668

PRESIDENTE 668

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 669

Votazione segreta:

PRESIDENTE 669

La seduta comincia alle 10,10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudizari (3646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Ricordo che nella scorsa seduta è stata esaurita la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tredici articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quie-

scenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella *A* unita alla presente legge, che sostituisce la tabella *A* di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, però, che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 156.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dall'articolo 1 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata né inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, a lire 1.600.000;

dalla quinta alla seconda, a lire 2 milioni e 200.000;

per la prima, a lire 3.000.000;

né superiore, in ogni caso, a lire 3.683.000 annue.

La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 della legge stessa e dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 520.000 annue.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'articolo 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente lire 1.600.000 è riversibile per l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'articolo 6 della legge 26 lugio 1965, n. 965.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'articolo 2 della presente legge.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso può superare lire 422.500 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e lire 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal comma secondo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, determinato in base agli anni di servizio utile, è indicato nella tabella *B* unita alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilità di pensione di privilegio e quello di indennità una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti è ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le norme contenute nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(*È approvato*).

ART. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, ad annue lire 940.000 e ad annue lire 705.000.

L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianità di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario a lire 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 90.900, 127.800, 162.900, 211.500.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella *A*, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di pre-

sentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1° gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

Il prossimo bilancio tecnico è compilato con riferimento al 1° gennaio 1977.

(*È approvato*).

ART. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a lire 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 1.350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sul quale la Commissione bilancio ha rilasciato il prescritto nulla osta:

Sostituire il primo comma con il seguente: « All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A* allegata al disegno di legge.

TABELLA *A*.

Importi della pensione previsti dal comma primo dell'articolo 1.

ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo	ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo
0	304.500	26	1.457.000
1	324.000	27	1.556.000
2	345.500	28	1.658.000
3	367.500	29	1.766.500
4	391.500	30	1.875.000
5	416.500	31	1.987.000
6	443.000	32	2.105.000
7	471.500	33	2.223.000
8	501.500	34	2.329.000
9	533.000	35	2.434.500
10	566.000	36	2.540.500
11	601.500	37	2.646.500
12	638.500	38	2.752.000
13	677.500	39	2.858.000
14	717.000	40	2.964.000
15	757.000	41	3.069.000
16	797.000	42	3.165.500
17	837.000	43	3.257.000
18	896.500	44	3.342.500
19	961.000	45	3.415.000
20	1.029.500	46	3.485.000
21	1.100.000	47	3.545.000
22	1.170.500	48	3.598.000
23	1.240.500	49	3.640.500
24	1.317.000	50	3.683.000
25	1.382.000	—	—

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B* allegata al disegno di legge.

TABELLA *B*.

Importi dell'indennità una volta tanto previsti dal comma primo dell'articolo 5.

ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo	ANNI DI SERVIZIO UTILE	Importo
0	—	16	3.878.000
1	119.000	17	4.260.000
2	253.000	18	4.732.000
3	401.000	19	5.235.000
4	565.000	20	5.767.000
5	745.000	21	6.331.000
6	941.000	22	6.927.000
7	1.155.000	23	7.437.000
8	1.386.000	24	7.967.000
9	1.636.000	25	8.517.000
10	1.905.000	26	9.087.000
11	2.193.000	27	9.824.000
12	2.501.000	28	10.597.000
13	2.830.000	29	11.407.000
14	3.179.000	30	12.254.000
15	3.551.000	—	—

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro,

considerato che, per difficoltà tecniche, non è stato possibile, in sede di discussione del provvedimento n. 3646, estendere agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni e quelli relativi alla legge 15 novembre 1973, n. 734 sull'assegno perequativo;

atteso che una modifica in tal senso del disegno di legge, oggi in esame, ne ritarderebbe l'*iter* con ulteriore danno per i pensionati che, da oltre tre anni, attendono l'adeguamento del loro trattamento di quiescenza,

invita il Governo

ad approntare, nel quadro di un esame generale del problema, un provvedimento, con carattere d'urgenza, che estenda alle

dette categorie i benefici previsti dalle citate leggi.

(0/3646/1/6) « PERDONÀ, COCCO MARIA, CASTELLUCCI ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda le questioni sollevate dall'ordine del giorno faccio presente a questa Commissione, che il parere del Governo, sull'eventuale estensione dei benefici combattentistici alla categoria in questione, è nettamente contrario in quanto ciò comporterebbe gravi conseguenze per l'erario. In definitiva, l'atteggiamento del Governo sulla legge n. 336, è sempre stato nettamente di chiusura; siamo quindi contrari alla richiesta contenuta nell'ordine del giorno.

Per quanto concerne la mancata previsione dell'attribuzione ai pensionati dell'assegno perequativo, concesso al personale in servizio con la legge del 1973, n. 734, bisogna chiarire che il provvedimento in esame è stato predisposto prima dell'entrata in vigore di questa legge. Poiché l'introduzione di questo emolumento comporta una variazione del contributo tabellare, riteniamo che il problema potrà essere risolto dopo che la Commissione di studio avrà ultimato i necessari calcoli. Se la Commissione intende ribadire il proprio punto di vista, per questa parte riguardante l'estensione dell'assegno perequativo non posso che rimettermi al parere della Commissione, anche se ribadisco che per motivi di organicità la sistemazione dell'intera materia sotto questo profilo dovrebbe attendersi l'esito dei lavori della Commissione di cui ho fatto cenno prima.

VESPIGNANI. I colleghi mi scuseranno se parlerò un po' per approssimazione ma solo ora leggo l'ordine del giorno e mi accorgo che i problemi sollevati sono due: quello relativo all'estensione agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari dei benefici previsti dalla legge n. 336, ben nota, e quello relativo all'estensione dei benefici attinenti alla legge del 1973 riguardante l'assegno perequativo.

Le due questioni sono piuttosto diverse l'una dall'altra. Infatti, mentre possiamo anche sottoscrivere una ordine del giorno che faccia riferimento alla legge 15 novembre 1973, non ci sentiamo di fare altrettanto per quanto riguarda i provvedimenti contemplati dalla legge n. 336. Mi permetto, anzi, di osservare che concordemente si è deciso di mettere un punto fermo alla estensione dei benefici combattentistici con i provvedimenti che furono adottati nel 1974 e di affrontare il problema di una estensione *in toto*, cioè globalmente e non categoria per categoria, perché in questa materia così delicata « la politica del carciofo » è quanto di più dirompente ci possa essere.

Secondo me il problema non può essere visto se non in un quadro generale e non affrontato caso per caso.

Su questo punto non ci sentiamo di dare la nostra adesione all'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'assegno perequativo, invece, riteniamo ragionevoli le spiegazioni fornite dal Governo.

COCCO MARIA. La mia parte ha sollevato con l'ordine del giorno il problema dell'estensione dei benefici combattentistici agli ufficiali giudiziari nella consapevolezza che dato il trattamento eccessivamente favorevole fatto a determinate categorie, derivasse l'opportunità di non discriminare altre categorie di lavoratori. È questo il senso che abbiamo voluto dare all'ordine del giorno e ci fa piacere che anche altre parti politiche si siano fatte carico di sollecitare il Governo affinché la questione sia posta alla attenzione del Parlamento. Non ci nascondiamo tuttavia l'ampiegga dell'onere che la estensione dei benefici combattentistici comporterebbe.

Udite le dichiarazioni del governo ritiro la parte dell'ordine del giorno concernente l'estensione dei benefici combattentistici.

SPINELLI. Non credo opportuno ripetere quanto ha già detto il collega onorevole Vespignani, ritengo, però, necessario affermare che, ferme restando le considerazioni fatte, anche il nostro gruppo è favorevole a scindere i due problemi, perché approvare un documento che prevedesse l'estensione della legge n. 336 ad una sola ed unica categoria ci metterebbe in un mare di guai.

Vorrei a questo punto chiedere un chiarimento. Vorrei sapere se il problema della estensione della legge n. 336 deriva dall'ordine del giorno con cui il Parlamento approvò la legge stessa per i soli dipendenti pubblici e con il quale si impegnava il Governo ad estendere anche ai dipendenti privati il beneficio.

L'onorevole Fabbri afferma che il Governo è sempre stato contrario alla legge n. 336. A me non sembra che sia così.

Inoltre, a noi risulta che presso la Presidenza del Consiglio esiste una Commissione che sta esaminando con sufficiente serietà il problema di una eventuale estensione della legge in questione. Ci sarebbe gradito sapere a che punto si trovano i lavori di questa Commissione.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che non molti in questo Parlamento (è forse questo un atto di presunzione) possano fare la storia della legge n. 336 come il sottoscritto, il quale è stato tra l'altro autore di una mediazione, purtroppo andata a vuoto, al tempo in cui la Commissione bilancio aprì il catenaccio della copertura finanziaria per una serie di proposte di legge. La mediazione tentata considerava sufficiente un abbuono, ai fini della pensione, di soli cinque anni per i mutilati e gli invalidi e di tre anni per i combattenti. Tutto questo con l'intenzione di estendere il provvedimento a tutti i combattenti e non solo alle categorie statali od assimilate a queste. Le storture che la legge ha provocato sono nate dalla diversa scelta operata dal legislatore, perché il Parlamento con quell'atto ha discriminato tra i cittadini di una stessa repubblica.

È vero che attualmente presso la Presidenza del Consiglio si sta studiando l'opportunità di una estensione alle categorie escluse dei benefici della legge n. 336 ma è anche da dire che il Governo si trova costretto ad estendere per motivi di costituzionalità un provvedimento che, a suo modesto parere, è incostituzionale. È vero anche che l'anno scorso, in occasione della discussione di alcuni provvedimenti, è stata modificata la normativa relativa al collocamento in quiescenza degli statali, per limitare i danni che il pensionamento indiscriminato aveva arrecato all'amministrazione dello Stato. Però, come ripeto, il Governo continua su questa strada perché vi è costretto, non per libera opzione.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, vorrei interpretare il senso dell'ordine del giorno. Secondo i proponenti, cioè, il problema dell'estensione della legge 25 maggio 1970, n. 336 dovrebbe essere esaminato globalmente, comprendendo tutte le possibili categorie di beneficiari senza alcuna discriminazione, per non violare il diritto dei cittadini alla parità di fronte alla legge. In questi termini, possiamo prendere atto delle dichiarazioni del Governo, ed attendere le iniziative che in sede responsabile potranno essere assunte in rapporto alle possibilità concrete ed all'opportunità di un'estensione della legge n. 336.

Diverso è l'altro problema cui è stato accennato in riferimento al quale dobbiamo prendere atto dei diversi atteggiamenti assunti dal Governo. Credo pertanto che i presentatori, alla luce di quanto esposto dall'onorevole Fabbri, potrebbero ritirare l'ordine del giorno.

SGARLATA, *Relatore*. Mi permetto di far rilevare che il problema relativo all'assegno perequativo, riveste particolare urgenza, in quanto tutti coloro che sono andati in pensione in questi anni, dal 1973 ad oggi, appartenenti alle categorie e degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti hanno ottenuto liquidazioni non comprendenti l'assegno perequativo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

COCCO MARIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Zugno ed altri: Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, Segnana, De Luca, Ricci, Assinelli, Patrini: « Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni », già appro-

vata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 aprile 1975.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo chiedo il rinvio della discussione della proposta di legge n. 3734.

PRESIDENTE. Il Governo chiede il rinvio della discussione. Se non vi sono obiezioni, considerata anche l'assenza del relatore, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (3646).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Pavone, Pellicani Giovanni, Perdonà, Postal, Raffaelli, Rende, Sanza, Scotti, Sgarlata, Spinelli, Vespignani.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO